



Città di Chiaravalle Centrale

Provincia di Catanzaro

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798
tel. 0967.91031 – fax 0967.92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it - PEC comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ordinanza contingibile ed urgente n. 151 del 02 marzo 2021

Oggetto: Misura profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19. Ordinanza quarante-
na.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e successivamente l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid – 19 come pandemia;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Covid-19 “Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” n. 32850 del 12.10.2020.

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il quale comunica per ...omissis.... nat* a ...omissis.... il ...omissis.... ed ivi residente alla Via ...omissis.... n. ...omissis...., la necessità di avviare la misura della quarantena obbligatoria a causa di contatto con soggetto positivo al Covid-19, per giorni 14 a far data dal ...omissis.... e fino al ...omissis.... compreso, fino a nuove disposizioni e comunque fino ad esito di tampone molecolare, al termine del periodo di isolamento, e che è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento;
- il divieto di contatto sociale;
- il divieto di spostamento e viaggi;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp competente;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA

1. per ...omissis.... nat* in ...omissis.... il ...omissis.... ed ivi residente alla Via ...omissis.... n. ...omissis...., la necessità di avviare la misura della quarantena obbligatoria a causa di contatto con soggetto positivo al Covid-19, per giorni 14 a far data dal ...omissis.... e fino al ...omissis.... compreso, fino a nuove disposizioni e comunque fino ad esito di tampone molecolare, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, presso la suddetta residenza, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro;
2. alla Polizia Municipale, all'ASP di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Catanzaro, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Polizia Municipale di Chiaravalle Centrale, al Comando Stazione Carabinieri sede di Chiaravalle Centrale;
- che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al ...omissis.... compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



IL SINDACO

Domenico Savio DONATO